

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

OGGETTO: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che Lei comunica alla ROTAS SRL, in qualità di Titolare dei trattamenti, o direttamente o che sono da questa raccolti tramite la rete di intermediari e che formeranno oggetto di trattamento 1, La informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento dei dati Il trattamento:

I dati personali vengono trattati nell'ambito della normale attività del Broker secondo le seguenti finalità:

- Dirette all'espletamento delle attività di mediazione con imprese di assicurazione e riassicurazione svolta nell'interesse del Cliente ai sensi della Legge 792/84
- Connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo (normativa antiriciclaggio, disposizioni dell'IVASS, ecc...)
- Funzionali allo sviluppo dell'attività del Broker per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il consenso

Dati sensibili

Si precisa che la richiesta di dati definiti come "sensibili" da parte del Broker è correlata alla specificità dei prodotti richiesti dal Cliente (esempio: polizze vita temporanee caso morte, polizze infortuni, malattie e/o rimborsi spese mediche, ecc...). Per il trattamento di tali dati la legge richiede una specifica approvazione di consenso.

Modalità di trattamento

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene: con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali.

Conferimento dei dati:

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni che sensibili, può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria o contratto collettivo di lavoro (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, gestione del personale);
- strettamente necessario alla conclusione/gestione/esecuzione dei rapporti giuridici o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 lettera c).

Conseguenza del rifiuto dei dati

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori richiesti ai punti 4 lettera a) e 4 lettera b) l'interessato non potrà usufruire del servizio richiesto o non potrà permanere nel rapporto di lavoro. Non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione nel caso di cui al punto 4 lettera c), ma preclude la possibilità di svolgere le attività indicate al punto 1 lettera c).

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati:

- per le finalità di cui al punto 1 lettera a) e 1 lettera b) ad altri soggetti del settore assicurativo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazioni; società che effettuano l'acquisizione, la registrazione e il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti al Broker dai clienti per svolgere testi e capitolati assicurativi, convenzioni, ecc...; società che svolgono servizi assicurativi di professionisti in genere: Risk Manager, società di stime patrimoniali, ecc...; legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi tra cui quelle per l'informatica per consentire l'esecuzione di operazione e/o servizi richiesti dal Cliente per le procedure di archiviazione, per la stampa della corrispondenza e per la gestione della posta in arrivo e in partenza; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS e Ministero dell'Industria e del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati, nei confronti delle quali la comunicazione dati è obbligatoria. Ad esempio: società preposte al controllo delle frodi, al recupero crediti e la rilevazione di rischi creditizi e di insolvenza, Pubbliche Amministrazioni, a società preposte alla certificazione di qualità.
- per le finalità di cui al punto 1 lettera a), 1 lettera b) e 1 lettera c) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). Senza il consenso dell'interessato può essere inficiata la qualità del servizio offerto al Cliente e conseguentemente del prodotto offerto.

La comunicazione dei dati a soggetti terzi comporta l'obbligo, per tali soggetti, di attenersi alle medesime indicazioni riportate nella presente informativa.

L'ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale.



Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione

Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto c). per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing.

Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai titolari del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento.
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento.
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento.
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento.
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento.

Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), mediante lettera raccomandata all'indirizzo della ROTAS SRL, via Pannella, 51, telefax (n. 0861/1780038-0861/1780010), o posta elettronica (privacy@rotas.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

Titolare del Trattamento

E' il legale rappresentante della società ROTAS SRL nella persona della Dott.ssa Manuela Giammarino.

Responsabile del trattamento dei dati

E' stata designata la Dott.ssa Manuela Giammarino.

Conferimento dei dati:

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali, sia comuni che sensibili, può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria o contratto collettivo di lavoro (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, gestione del personale);
- b) strettamente necessario alla conclusione/gestione/esecuzione dei rapporti giuridici o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1 lettera c).

☐ Dà ☐ Nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui alle lettere a), b) dell'informativa, compresa la loro comunicazione.

☐ Dà ☐ Nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per finalità di profilazione connessa al marketing dà nega il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte del titolare, per finalità di marketing con strumenti tradizionali e automatizzati, così come descritto alla lettera c) dell'informativa



Il DPO è il Dott. Giuseppe Castrucci, cui potrà rivolgersi per esercitare i Suoi diritti, tra cui quello di accesso, i cui recapiti sono di seguito riportati: email info@giuseppecastrucci.com/ giuseppecastrucci@pec.it – tel. 334/3410804

Luogo e data

Timbro e Firma

Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

Allegato 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- **consegnano/trasmettono al contraente** copia del documento (**All. 4** al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

c) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;

d) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:

1. **Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
3. **Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**



Allegato 4

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con le pene previste dall'art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

DATI BROKER CHE INTERMEDIA IL CONTRATTO					
Ragione sociale	ROTAS S.R.L. CASA DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO				
Sede Legale	Corso Sempione n.63 – 20149 Milano				
Sede operativa	Via Pannella n.51 – 64100 Teramo				
Telefono e fax	02/25060916 – 0225060989 (Milano) 0861/1780038 – 08611780010 (Teramo)				
Numero iscrizione al	B000478368	Data:	22/01/2014	Sezione:	B
Posta elettronica	info@rotasbroker.com - rotassrl@pec.it				
Sito internet	www.rotasbroker.com				
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta					
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA					

ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome:	MANUELA GIAMMARINO				
Qualifica:	RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE (AMMINISTRATORE DELLA ROTAS SRL)				
Numero iscrizione al registro:	B000478366	Data:	22/01/2014	Sezione:	B
Telefono e fax	Sede Milano Tel. 02/25060916 – Fax 0225060989 Sede Teramo Tel. 0861/1780038 – Fax 08611780010				



Sede Legale	Corso Sempione n.63 – 20149 Milano	
Sede operativa	Via Pannella, 51 – 64100 Teramo	
Posta elettronica, sito internet, pec:	<u>info@rotasbroker.com - rotassrl@pec.it -</u> <u>www.rotasbroker.com</u>	

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- L'attività del broker ROTAS SRL viene svolta su incarico del cliente.
- Il broker ROTAS SRL ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all'allegato A.
- Con riferimento al pagamento dei premi il Broker ROTAS SRL dichiara che:
 - I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
 - E' autorizzato all'incasso dei premi ai sensi dell'accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall'Impresa, pertanto, il pagamento del premio effettuato allo stesso o ai suoi collaboratori ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni.

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker ROTAS SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- () onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....; (ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo);
- () commissione inclusa nel contratto assicurativo;
- () altra tipologia di compenso;
- () combinazione delle diverse tipologie di compenso



Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(In attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

SEZIONE IV

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il **broker** ROTAS SRL non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione che ha emesso il contratto (in caso affermativo indicare i nominativi delle imprese).

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

Con riguardo al contratto proposto il Broker ROTAS SRL dichiara che:

() fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice;

() propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.

SEZIONE V

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker ROTAS SRL informa:

- che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

- che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker al seguente indirizzo ¹ :

ROTAS SRL

Via Pannella, 51 – 64100 Teramo (TE) – UFFICIO RECLAMI

Tel. 08611780038 – Fax 08611780010

reclami@rotasbroker.com

rotassrl@pec.it

c.a. Dott.ssa Manuela Giammarino

Gestione dei reclami

Definizione di “reclamo”: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall’allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente tramite:
- per l’intermediario o Raccomandata R.R. indirizzata a ROTAS SRL – Ufficio Reclami – Via Pannella, 51 – 64100 Teramo (TE) o Utilizzo della PEC all’indirizzo rotassrl@pec.it – alla cortese attenzione del Rappresentante Legale Dott.ssa Manuela Giammarino

- per la Compagnia di Assicurazioni: (indicare in base alla Compagnia pec e indirizzo dell’ufficio gestione reclami)

La informiamo altresì che, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS devono riportare:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016. A tal fine, è considerato collaboratore l’intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione. I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Gestione dei Reclami in caso di collaborazione tra più intermediari

Il Provvedimento n. 46 ha previsto una specifica disciplina nel caso in cui il reclamo riguardi la condotta degli intermediari nell’ambito delle libere collaborazioni come introdotte dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

L’art. 22, commi 10 e 11, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, disciplina la possibilità che gli intermediari c.d. di primo livello (iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI e nell’Elenco Annesso al RUI ex art. 116 del Codice) collaborino tra loro, introducendo sostanzialmente le seguenti possibili forme di collaborazione:

- Agente con agente;
- Agente con broker;
- Agente o broker con banca o intermediario finanziario;
- Agente – broker – banca o intermediario finanziario con intermediari UE, che operano in Italia in LPS o in regime di stabilimento e risultino iscritti nell’Elenco Annesso al RUI. In tale ottica l’intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente è assimilato, ma solo nell’ottica di gestione del reclamo, ad un “collaboratore” dell’intermediario principale.



L'intermediario principale, cioè l'intermediario che ha l'accordo diretto con l'impresa è il soggetto competente alla gestione del reclamo che deve:

1) garantire nella fase istruttoria il contraddittorio con l'intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso.

2) comunicare all'intermediario collaboratore il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di:

- Effettuare l'analisi dei reclami;
- Fornire all'IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti;
- Consentire all'intermediario collaboratore di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico alla fine di ciascun anno solare.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

- con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo dall'Impresa, il rischio è collocato come segue:

Il Contraente prende atto che l'Assicuratore della polizza è:

Denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti

Collaborazione con altro intermediario

Rotas Srl informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con l'intermediario che segue:

Ragione sociale: _____.

Iscrizione RUI: _____.

Email: _____.

Telefono: _____.

N.B: Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005, nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in caso di autorizzazione da parte dell'agenzia non ratificata dalla compagnia – il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio per il Contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia (né, in caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ALLEGATO 1 (R.C. AUTO)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.

	Genialpiù	AXA	Zurich	Tua Assicurazioni
AUTOVETTURE	13%	7.72%	7.71%	6.17%
AUTOCARRI	13%	7.72%	7.71%	6.17%
CICOLOMOTORI E MOTOCICLI	13%	7.72%	7.71%	6.17%
MOTOCARRI TRASPORTO COSE	13%	7.72%	7.71%	6.17%
VEICOLI D'EPOCA	13%	7.72%	7.71%	6.17%
MACCHINE OPERATRICI	13%	7.72%	7.71%	6.17%
CARRELLI	13%	7.72%	7.71%	6.17%
MACCHINE AGRICOLE	13%	7.72%	7.71%	6.17%
NATANTI	13%	7.72%	7.71%	6.17%
QUADRICICLI E MOTOSLITTE	13%	7.72%	7.71%	6.17%
VEICOLI CONTO TERZI	13%	7.72%	7.71%	6.17%

Con riferimento al contratto emesso/in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall'impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con la medesima sopra indicata (broker o agente). Nel caso in cui la provvigione indicata sia quella percepita da un agente è facoltativo per il broker indicare anche la propria.

COMPAGNIA DELEGATARIA: _____

TIPO DI ACCORDO INCASSO PREMI: AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI

AUTORIZZAZIONE DELL'IMPRESA AD INCASSARE I PREMI

Nel caso il broker e/o i suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2006 e 55 Reg. ISVAP, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia. IL PAGAMENTO DEL PREMIO eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori, SI CONSIDERA EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALL'IMPRESA.

ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE IMPRESA AD INCASSARE I PREMI

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori NON HA IMMEDIATO EFFETTO LIBERATORIO PER IL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o l'Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

NOTA:

Stante la numerosità dei rapporti di libera collaborazione in essere tra ROTAS s.r.l. e le Imprese e/o Agenzie di assicurazione, la lista delle Imprese e Agenzie con le quali Rotas s.r.l. intrattiene rapporti di libera collaborazione sarà fornita al Contraente su sua esplicita richiesta.

Luogo e Data

Timbro e Firma
(firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore)

